

LA SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI


24/05/2022

Relatrice

Dott.ssa Giulia Rovere - Studio Quality

ARGOMENTI DEL WEBINAR

- ⇒ Normativa di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- ⇒ Organizzazione della prevenzione aziendale
- ⇒ Diritti e doveri dei soggetti aziendali
- ⇒ Adempimenti legislativi
- ⇒ Formazione in materia di salute e sicurezza
- ⇒ Novità introdotte dal D.L. n. 146/2021
- ⇒ La sicurezza nei contratti di appalto
- ⇒ Organismi di vigilanza e controllo
- ⇒ Sanzioni



La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il D.lgs. 81/2008:

- ⇒ specifica **obblighi** per il Datore di Lavoro e per i soggetti responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro (compresi i lavoratori)
- ⇒ stabilisce **sanzioni** nei casi in cui questi obblighi non siano rispettati!



A chi si applica il D.Lgs. 81/2008 ?

- ⇒ A tutte le aziende con **lavoratori subordinati**
- ⇒ A tutti i **settori di attività**, privati e pubblici
- ⇒ A tutte le **tipologie di rischio**
- ⇒ **Lavoratori autonomi** e componenti dell'**impresa familiare** (art. 21 D.Lgs. 81/2008)






LUOGO DI LAVORO

(art. 62 comma 1 D.Lgs. 81/2008)

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, interni all'azienda o unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Principali soggetti individuati dal D.lgs. 81/2008 (art. 2):

- **Datore di lavoro**
- **Dirigente**
- **Preposto**
- **RSPP**
- **Medico competente**
- **Lavoratore**
- **RLS**
- **Addetti emergenza: primo soccorso e antincendio**



DATORE DI LAVORO

Soggetto **titolare** del rapporto di lavoro con il lavoratore, ha la **responsabilità** dell'organizzazione stessa in quanto esercita i **poteri decisionali** e di **spesa**.



Obblighi indelegabili del Datore di lavoro

- ✓ **Valutazione** di tutti i **rischi** ed **elaborazione** del Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**)
- ✓ **Designazione** del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (**RSPP**)

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attuа le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa



Obblighi del Datore di lavoro/Dirigente

- ✓ **Nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- ✓ **Designare preventivamente i lavoratori incaricati** alla gestione delle emergenze
- ✓ **Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)**
- ✓ **Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento** di cui agli articoli 36 e 37
- ✓ **Comunicare in via telematica all'INAIL, entro 48 ore** dalla ricezione del certificato medico, **i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro**

PREPOSTO



Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando **un funzionale potere di iniziativa**.

Obblighi del Preposto

- ✓ **Sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI
- ✓ In caso di rilevazione di non conformità comportamentali **intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza**. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **interrompere l'attività del lavoratore e informare** i superiori diretti
- ✓ **Segnalare tempestivamente** al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra **condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)



Persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, in **possesso delle capacità e dei requisiti professionali** di cui all'art. 32, a capo del servizio di prevenzione e protezione».

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Nota: Il ruolo del RSPP può essere svolto da:

- ⇒ un **lavoratore** (formazione secondo Accordo Stato Regioni 07/07/2016)
- ⇒ il **Datore di lavoro** (formazione secondo Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
- ⇒ un **professionista esterno**



Compiti del RSPP

- ✓ **Individuare e valutare i fattori di rischio**
- ✓ **Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti**
- ✓ **Elaborare le misure di prevenzione e protezione e ne verifica l'efficacia**
- ✓ **Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali**
- ✓ **Proporre i programmi di formazione e informazione**
- ✓ **Partecipare alla riunione periodica**
- ✓ **Informare i lavoratori sui rischi, sulle misure di prevenzione e sicurezza**

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 (D.Lgs. 81/2008), che **collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per **effettuare la sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti previsti dal D.lgs. 81/2008.



Obblighi del Medico competente

- ✓ **Collabora** nel processo di valutazione dei rischi aziendali (*salute*)
- ✓ **Programma ed effettua** la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici
- ✓ Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una **cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore** sottoposto a sorveglianza sanitaria
- ✓ **Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- ✓ Partecipa all'organizzazione del **primo soccorso**
- ✓ Partecipa alla **riunione periodica**

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Persona eletta o designata per **rappresentare i lavoratori** per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



Compiti del RLS

- ✓ **Promuovere** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
- ✓ **Formulare** osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- ✓ **Segnalare** i rischi individuati
- ✓ **Partecipare** alla riunione periodica

LAVORATORE

Persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione** anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



I SOGGETTI DELLA SICUREZZA



Obblighi del Lavoratore

- ✓ Osservare le **disposizioni** e le **istruzioni** impartite dal datore di lavoro ai fini della **protezione collettiva ed individuale**
- ✓ **Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza e i DPI messi a disposizione**
- ✓ **Segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza**
- ✓ Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i **dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo**
- ✓ Partecipare ai **programmi di formazione** e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- ✓ Sottoporsi ai **controlli sanitari previsti**

ADDETTO ANTINCENDIO

L'addetto antincendio è il lavoratore incaricato di **attuare le misure di prevenzione incendi**, della **lotta antincendio** e della gestione delle **emergenze** che da essa possono scaturire.

L'addetto antincendio deve essere **nominato e specificamente formato** secondo il **DM 10/03/1998**.



ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO



L'addetto al Primo Soccorso è il soggetto aziendale che **soccorre i lavoratori vittime di malore o infortunio** a seguito di situazioni di emergenza o nel normale svolgimento del loro lavoro, in attesa dell'intervento specializzato.

L'addetto al Primo soccorso deve essere **nominato e specificamente formato** secondo il **DM 388/2003**.

ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

Gli obblighi e gli adempimenti che il datore di lavoro deve rispettare negli studi professionali sono i seguenti:

- ✓ Effettuare la **Valutazione dei rischi**
- ✓ Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**RSPP**)
- ✓ Informare i lavoratori sul diritto di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (**RLS**)
- ✓ Nominare il **Medico Competente**
- ✓ Nominare e formare gli **Addetti alle emergenze**
- ✓ Informare e formare i **lavoratori**
- ✓ Effettuare la **riunione periodica**, nei casi previsti
- ✓ Redigere il **Piano di emergenza ed evacuazione**



Valutazione dei rischi



Uno degli obblighi **non delegabili** del Datore di lavoro è quello della **valutazione di tutti i rischi** e della **stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**.

L'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 riporta le **modalità di effettuazione** della valutazione dei rischi.

Chi deve effettuare la valutazione dei rischi? (art. 29)

Il **Datore di Lavoro** ha l'obbligo di **effettuare la valutazione di TUTTI i rischi** in **collaborazione** con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico competente e previa **consultazione** del Rappresentante di Lavoratori per la sicurezza (RLS).

Il Documento di Valutazione dei Rischi **deve essere custodito** presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29, comma 4).




LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è **obbligatorio** per tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato.

È una **valutazione globale e documentata** di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il documento deve essere **aggiornato periodicamente**.



Alcuni aspetti da considerare nella valutazione dei rischi degli studi professionali:

- ✓ Luogo di lavoro (scale, pareti vetrate, archivi, soppalchi, ecc.)
- ✓ Impianti di servizio (elettrico, condizionamento, ecc.)
- ✓ Videoterminali (posizionamento, durata utilizzo, ecc)
- ✓ Attrezzature di lavoro (scalette, stampanti, ecc.)
- ✓ Movimentazione manuale di carichi (es. faldoni)
- ✓ Attività in esterno
- ✓ Presenza di lavoratrici (maternità)
- ✓ Stress lavoro-correlato
- ✓ Incendio e gestione delle emergenze (estintori, cassetta primo soccorso, segnaletica di emergenza, ecc.)

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI




LA VALUTAZIONE DEI RISCHI



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI




LA VALUTAZIONE DEI RISCHI




LA VALUTAZIONE DEI RISCHI



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI



La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**.



Il titolo VII del D.lgs. 81/08 stabilisce le disposizioni in merito alla valutazione dei rischi legata all'utilizzo del **videoterminale**.






Lavoratore videoterminalista:

Lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per *almeno 20 ore settimanali*, dedotte le interruzioni di **15 minuti** ogni **120 minuti**.

ORIENTAMENTO ERRATO!

I riflessi luminosi della finestra si trovano davanti e dietro lo schermo dell'operatore.





ORIENTAMENTO CORRETTO!

La luce della finestra si trova perpendicolare rispetto allo schermo.

VIDEOTERMINALI

SI



Il Datore di Lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi considera anche i rischi riguardanti le **lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.**



Il **D.Lgs. 151/2001** noto come **Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità**, disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

Il Datore di Lavoro ha l'**obbligo** di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La nomina del RSPP è, assieme all'elaborazione della valutazione dei rischi, obbligo non delegabile da parte del Datore di Lavoro.


La nomina deve essere messa per **iscritto**.



Il RLS è eletto o designato in **tutte** le aziende.

Nelle aziende che occupano fino a **15 lavoratori**, il RLS è di norma eletto direttamente dai **lavoratori** oppure è individuato per più aziende nell'ambito **territoriale (RLST)**.

Nelle aziende o unità produttive con **più di 15 lavoratori**, il RLS è di norma eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle **rappresentanze sindacali** aziendali.




Il Datore di Lavoro ha l'**obbligo** di nominare il Medico competente nei casi previsti, ovvero nel caso in cui i lavoratori siano esposti a determinati rischi per la salute.

Nel caso degli studi professionali, l'obbligo si ha quando i lavoratori trascorrono più di **20 ore settimanali** davanti al monitor di un computer.



Il Datore di Lavoro ha l'**obbligo** di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.



I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, **rifiutare la designazione**. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.

Il datore di lavoro può **svolgere direttamente** i compiti di primo soccorso e di antincendio nei casi previsti:

1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori



INCENDIO


Gli estintori devono essere indicati con l'apposita **segnaletica di sicurezza**.

Devono essere **posizionati alle pareti**, mediante **idonei attacchi** con facile sganciamento o **poggiati a terra** con idonei dispositivi (*piantane porta estintore con asta e cartello*).



GESTIONE EMERGENZE

**ESTINTORI NON FACILMENTE
RAGGIUNGIBILI E SENZA
IDONEO SUPPORTO**



PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari in materia di **primo soccorso** e di assistenza medica di emergenza.

Nei luoghi di lavoro deve essere messa a disposizione dei lavoratori una cassetta di pronto soccorso.



EVACUAZIONE LOCALI

Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombrare e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Obbligo di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

- 1) luoghi di lavoro ove sono occupati **almeno dieci lavoratori**;
- 2) luoghi di lavoro **aperti al pubblico** caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di **cinquanta persone**, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- 3) luoghi di lavoro che rientrano nell'**allegato I** al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

PIANO DI EMERGENZA

CHIUNQUE VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO D'INCENDIO O D'INFORTUNIO DEVE AVVISARE IMMEDIATAMENTE GLI ORGANI PREPOSTI E DARE INFORMAZIONI CHIARE E PRECISE

NUMERO UNICO EUROPEO PER TUTTE LE EMERGENZE
112

IN CASO D'INCENDIO

UTILIZZARE I MEZZI DI ESTINZIONE IN DOTAZIONE ALLO STABILE ESTINTORI - IDRANTI

UTILIZZARE LE USCITE DI EMERGENZA

NON USARE ASCENSORI

SERVIRSI DELLE SCALE

NUMERI DI EMERGENZA

Assistenza attrezzature antincendio	Tel. _____
Carabinieri	Tel. _____
Vigili Urbani	Tel. _____


NUMERI UTILI

Amministratore Condominio	Tel. _____
Conduttore Centrale Termica	Tel. _____
Manutenzione ascensore	Tel. _____
Idraulico	Tel. _____
Fabbro	Tel. _____
Elettricista	Tel. _____
Vetraio	Tel. _____
Impresa Pulizie	Tel. _____
Taxi	Tel. _____

A10729

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Per i luoghi di lavoro che non rientrano nei casi obbligatori previsti per legge, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza ed evacuazione, ferma restando la necessità di **adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.**



Tali misure devono essere riportate all'interno del Documento di valutazione dei rischi.

ARTICOLO 36 - INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui **rischi** per la salute e sicurezza sul lavoro **connessi alla attività della impresa in generale**;
- b) sui **nominativi** dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (addetti antincendio e primo soccorso);
- c) sui **nominativi del responsabile** e degli addetti del **servizio di prevenzione e protezione**, e del **medico competente**.



ARTICOLO 36 - INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui **rischi specifici** cui è esposto in relazione all'**attività svolta**, le **normative di sicurezza** e le **disposizioni aziendali** in materia;
- b) sui **pericoli** connessi all'uso delle **sostanze** e delle **miscele pericolose** sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle **misure e le attività di protezione e prevenzione** adottate.

**IMPORTANT
INFORMATION**

ARTICOLO 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione deve avvenire in occasione:

- a) della **costituzione del rapporto di lavoro** o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del **trasferimento o cambiamento** di mansioni;
- c) della **introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.**



La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 37 D.Lgs. 81/2008)

La formazione è obbligatoria per:

- **LAVORATORI:** formazione generale (4 ore) + formazione specifica (4/8/12 ore) – Accordo Stato Regioni 21/12/2011
- **PREPOSTI:** 8 ore – Accordo Stato Regioni 21/12/2011
- **DIRIGENTI:** 16 ore – Accordo Stato Regioni 21/12/2011
- **RLS:** 32 ore
- **ADDETTI PRIMO SOCCORSO:** 12/16 ore – D.M. 388/2003
- **ADDETTI ANTINCENDIO:** 4/8/16 ore – D.M. 10/03/1998



Per tutti i corsi sono previsti **aggiornamenti periodici obbligatori**

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Modulo 1

Formazione Generale comune a tutte le aziende

Formazione Generale
Corso di 4 ore

Modulo 2

Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori ATECO

Rischio BASSO
Corso di 4 ore

Rischio MEDIO
Corso di 8 ore

Rischio ALTO
Corso di 12 ore

Formazione e
addestramento



Articolo 71, comma 7 del D.Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una **formazione e un addestramento** adeguati.

Abilitazione
specificata



Articolo 73, c.5 del D.Lgs. 81/2008

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una **specificata abilitazione** degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione (ACCORDO STATO-REGIONI 22/02/2012)

L'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, nelle aziende con **più di 15 lavoratori**, il Datore di lavoro ha l'**obbligo** di indire la **riunione periodica** almeno una volta all'anno.

A termine della riunione deve essere **redatto apposito verbale**.





I soggetti che devono essere presenti:

- ✓ Datore di lavoro o un suo rappresentante
- ✓ RSPP
- ✓ Medico competente
- ✓ RLS
- ✓ possono essere invitati tecnici, esperti, ecc.

Ordine del giorno:

- ✓ Documento di Valutazione dei Rischi
- ✓ Infortuni, malattie professionali, sorveglianza sanitaria
- ✓ Dispositivi di protezione individuale
- ✓ Piano informazione e formazione aziendale

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotterà un nuovo Accordo formativo che prevedrà:

- ✓ l'individuazione della **durata**, dei **contenuti minimi** e delle **modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro**;
- ✓ l'individuazione delle **modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria** per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.




I RISCHI DA INTERFERENZA

La Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, prevista dal D.Lgs. 81/2008, deve estendersi a **tutte le tipologie di rischio presenti in azienda.**


Vi sono situazioni in cui è possibile che **aziende contraddistinte da rischi specifici differenti** si trovano a svolgere le loro attività **in concomitanza nella stessa area lavorativa** (es. attività di pulizia, manutenzioni, ecc.)

In questi casi si parla di **RISCHI DA INTERFERENZA.**



I RISCHI DA INTERFERENZA

I **rischi da interferenza** sono quindi normalmente legate ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**.



D.Lgs. 81/2008
Art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Art. 26 D.Lgs. 81/2008

1. Il **datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture** all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a) **verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare, tramite:**
 - 1) **acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;**
 - 2) **acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;**

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Art. 26 D.Lgs. 81/2008

- b) **fornisce** agli stessi soggetti dettagliate **informazioni sui rischi specifici esistenti** nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



Sanzione penale a carico del Datore di lavoro e Dirigente:

Art. 26, co. 1, lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.228,50 a € 5.896,84

Art. 26, co. 1, lett. b): arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 921,38 a € 4.914,03

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Art. 26 D.Lgs. 81/2008

2. Nell'ipotesi di cui al c. 1, i **datori di lavoro**, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione** dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) **coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi** cui sono esposti i lavoratori, **informandosi reciprocamente** anche **al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze** tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Sanzione penale a carico del Datore di lavoro e Dirigente:

Art. 26, co. 2): arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Art. 26 D.Lgs. 81/2008

3. Il **datore di lavoro committente** promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che **indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (...omissis)**

In caso di redazione del **DUVRI** esso è **allegato al contratto di appalto o di opera** e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Sanzione penale a carico del Datore di lavoro e Dirigente:


Art. 26, co. 3 primo periodo): arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000

I RISCHI DA INTERFERENZA

D.U.V.R.I.

Nel **D.U.V.R.I.** (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza) dovranno essere fornite **indicazioni operative e gestionali dettagliate** su come ridurre o eliminare i **RISCHI LEGATI ALL'INTERFERENZA** tra attività lavorative.


La **redazione** del **DUVRI** costituisce onere dell'**azienda Committente**.



D.U.V.R.I. NON OBBLIGATORIO (art. 26 c. 3 bis D.lgs. 81/2008)

L'obbligo di redigere il DUVRI non si applica;

- ✓ ai servizi di **natura intellettuale**
- ✓ alle **mere forniture di materiali o attrezzature**
- ✓ ai **lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno**, sempre che essi **non comportino rischi** derivanti da:
 - rischio di incendio di livello elevato (DM 10/03/1998)
 - svolgimento di attività in ambienti confinati (DPR 14 settembre 2011, n. 177)
 - presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto
 - presenza di atmosfere esplosive
 - presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI D.lgs. 81/2008



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Art. 26 D.Lgs. 81/2008

4. Il **COMMITTENTE** risponde in solido con l'appaltatore e subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

INAIL



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Art. 26 D.Lgs. 81/2008

5. Nei singoli **contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione** devono essere specificamente **indicati**, a pena di nullità del contratto, i **COSTI delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi** in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle **interferenze** delle lavorazioni.



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Art. 26 D.Lgs. 81/2008

8. Nell'ambito dello svolgimento di **attività in regime di appalto** o subappalto, il **personale** occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le **generalità del lavoratore** e l'indicazione del **datore di lavoro**.



Sanzione amministrativa a carico del Datore di lavoro e Dirigente:

Art. 26, co. 8): sanzione amministrativa pecuniaria da € 122,85 a € 614,25 per ciascun lavoratore sprovvisto

Organismi pubblici di **vigilanza** e **controllo**:

- ✓ **Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA)**
- ✓ **Aziende Sanitarie Locali (ASL)**
- ✓ **Direzione Provinciale del Lavoro**
- ✓ **Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)**
- ✓ **Vigili del Fuoco**
- ✓ **Corpi di Polizia**



A.R.P.A.



- ✓ Autorizzazione e controllo della qualità delle emissioni in atmosfera
- ✓ Controllo sui MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) e sui registri di carico e scarico
- ✓ Scarichi idrici
- ✓ Inquinamento acustico in esterno (tutela insediamenti abitativi)
- ✓ Verifiche a campione su impianti di messa terra e di cariche atmosferiche (DPR 462/2001)
- ✓ Verifiche periodiche attrezzature ALLEGATO VII D.Lgs. 81/2008 (es: apparecchi di sollevamento cose / persone)

INAIL (EX ISPEL)

- ✓ Erogazione prestazioni economiche a seguito di infortuni o malattie professionali (indennizzo)
- ✓ Informazione e promozione sicurezza sul lavoro
- ✓ Controlli e verifiche su:
 - posizioni assicurative dei lavoratori
 - impianti di messa terra e di cariche atmosferiche
 - attrezzature ed impianti (Allegato VII D.Lgs. 81/2008)



DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

- ✓ Orari di Lavoro
- ✓ Mansioni di lavoro relative a minori apprendisti
- ✓ Pareri su maternità anticipate
- ✓ Tutela delle lavoratrici madri
- ✓ Diatribe Sindacali
- ✓ Lavoro notturno e Lavoro Festivo
- ✓ Verifica versamento dei contributi (INAIL – INPS)
- ✓ Verifica applicazione del contratto di lavoro
- ✓ Verifica applicazione Statuto dei Lavoratori
- ✓ Sicurezza del lavoro nei cantieri



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

S.PRE.S.A.L.

- ✓ Indagine di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa relative ad interventi preventivi o ad accertamenti su malattie professionali e infortuni sul lavoro
- ✓ Vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro
- ✓ Valutazione della notifica di nuovi insediamenti produttivi
- ✓ Vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario nazionale
- ✓ Coordinamento degli accertamenti sanitari
- ✓ Promuovere la cultura della prevenzione

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in caso di **violazioni gravi** in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, l'Ispettorato del lavoro adotta un provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali.



Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (Allegato I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- ✓ Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- ✓ Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- ✓ Mancata formazione ed addestramento
- ✓ Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile



DATORE DI LAVORO

Mancata valutazione dei rischi
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro



Mancata designazione RSPP
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro

Mancata nomina Medico competente
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Mancata individuazione preposti
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

DATORE DI LAVORO

Mancata fornitura idonei DPI ai lavoratori
*arresto da due a quattro mesi o ammenda da
1.500 a 6.000 euro*

Mancato invio dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria
ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro

Mancata informazione dei lavoratori
*arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a
6.388,23 euro*



DATORE DI LAVORO

Mancata formazione dei lavoratori
*arresto da due a quattro mesi o ammenda da
1.474,21 a 6.388,23 euro*



Mancata predisposizione dei posti di lavoro in funzione dei
requisiti per l'uso dei VDT
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro

Mancata redazione del DUVRI
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro



Consulenza tecnica e sistemi di gestione

Qualità e organizzazione aziendale
Sicurezza sul lavoro
Ambiente
Energia
Acustica
Sicurezza alimentare
Certificazioni specifiche di settore
Privacy e sicurezza delle informazioni
Finanza agevolata per le imprese

Corsi di formazione Aula / E-learning

Lavoratori / Preposti / RLS / Dirigenti
ASPP / RSPP
Antincendio / Primo soccorso
Lavori elettrici (PES / PAV)
Spazi confinati
Lavori in quota e addestramento DPI
Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
Carrelli elevatori
Gru su autocarro / Carroponte / Trattori agricoli

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



STUDIO QUALITY

Via Cuneo n. 103 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)

Telefono: 0171 260239

Email: info@studioquality.it

www.studioquality.it

www.studioqualityformazione.it

Relatrice:

Dott.ssa Giulia Rovere

Email: giulia.ro@studioquality.it